

DELIBERA N. 241/14/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DAL PARTITO DEMOCRATICO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RTI S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA FISSATA PER IL GIORNO 25 MAGGIO 2014 (TG5 – EDIZIONE 16 MAGGIO 2014)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014;

VISTA la legge 24 gennaio 1979, n.18 relativa all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e, in particolare, l’art. 12;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.78 del 3 aprile 2014;

VISTO l’esposto presentato in data 20 maggio 2014 (prot. n. 25728) dagli Onorevoli Vincenzo Peluffo e Francesco Saverio Garofani, in qualità di esponenti del soggetto politico Partito Democratico, con il quale è stata segnalata la asserita violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della Società R.T.I. S.p.A. (di seguito, R.T.I.) con specifico riferimento all’edizione del notiziario TG5 diffuso il 16 maggio 2014 alle ore 20.00. In particolare, gli esponenti fanno riferimento ad un servizio “*introdotto dal giornalista con “poi le emergenze di casa nostra” e un sottopancia che recita... “vogliamo portare la pressione fiscale sotto il 40%”; segue un videomessaggio....[omissis]*” nel corso del quale è stata fornita un’indicazione di voto da parte del leader di Forza Italia ed è apparsa l’immagine di una scheda elettorale barrata sul simbolo Forza Italia con a destra l’indicazione “*Vota così- metti una x sul simbolo Forza Italia*” .

VISTA la memoria trasmessa dalla società R.T.I. nella quale si rileva quanto segue:

- in via preliminare, il direttore responsabile e la redazione del TG5 hanno evidenziato che quanto accaduto è conseguenza di un mero errore tecnico nella selezione delle immagini, che gli stessi hanno prontamente segnalato all’editore attivandosi per porvi rimedio. Infatti, il telegiornale intendeva realizzare un servizio su un tema di attualità – posizione dell’On. Berlusconi in ordine alle rivelazioni dell’ex Ministro del tesoro Usa – dando conto peraltro della posizione espressa dallo stesso Berlusconi anche su temi più strettamente attinenti al confronto elettorale in corso, quale quello della pressione fiscale. A chiusura del servizio il giornalista avrebbe dovuto riferire le dichiarazioni di Berlusconi: a

- causa di un errore tecnico nel servizio è stato inserito direttamente uno stralcio del filmato pubblicato sul sito di Forza Italia, con contenuti di esortazione al voto del tutto estranei all'oggetto del servizio stesso ed alla linea editoriale della testata improntata al massimo rispetto delle regole dell'obiettività e del pluralismo;
- tale filmato è stato prontamente rimosso da ogni edizione successiva del telegiornale;
 - inoltre, la stessa redazione, al fine di evitare che le immagini della scheda elettorale con le indicazioni di voto apparse nel servizio oggetto di segnalazione potessero indurre in errore i telespettatori, ha provveduto a trasmettere nell'edizione delle ore 13 del successivo 19 maggio un servizio *ad hoc* contenente una scheda illustrativa delle modalità di voto in occasione delle elezioni europee del 25 maggio pv. Tale filmato continuerà ad essere messo in onda anche nei prossimi giorni allo scopo di assicurare la massima chiarezza informativa;
 - ad ulteriore dimostrazione della natura meramente accidentale dell'episodio occorso, si sottolinea che la testata ha rispettato il principio dell'equilibrio informativo durante tutta la campagna, anche con specifico riferimento al soggetto segnalante. Con specifico riferimento alle edizioni del TG5 diffuse il 16 maggio, oggetto di segnalazione, il PD ha fruito di un tempo molto superiore a quello fruito da Forza Italia (rispettivamente 43,74% e 13,96%): tale equilibrio è stato mantenuto anche nelle giornate successive (dal 17 al 19 maggio);
 - quanto alle richieste del segnalante, si osserva che non è ipotizzabile un ordine di messa in onda di servizi di contenuto analogo a quello contestato poiché sarebbe snaturata la funzione informativa del telegiornale; del pari, non è ipotizzabile l'emanazione di un ordine di riequilibrio in quanto non ha avuto luogo alcuno squilibrio a discapito del PD;
 - in ogni caso, la testata manifesta la più ampia disponibilità a porre in essere le iniziative più idonee a rimuovere qualsiasi possibile rischio di creazione di ambiguità agli occhi dell'elettorato.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve, tra l'altro, garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014 del decreto di indizione dei comizi elettorali ha avuto inizio la campagna elettorale per le elezioni europee;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione e che tali criteri sono stati definiti per le emittenti private con la deliberazione dell'Autorità n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, entrata in vigore il 4 aprile seguente;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO in particolare che a norma del comma 2 del citato art. 5 della legge n. 28/2000 “[*omissis*]...in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire anche in forma indiretta indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto” e che, ai sensi del successivo comma 3 “*I registi e i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori*”;

CONSIDERATO inoltre che a norma dell'art. 7, comma 6, della delibera n. 138/14/CONS “*In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa dalla comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto*”;

PRESA VISIONE del servizio oggetto di segnalazione mandato in onda dal TG5 in data venerdì 16 maggio alle ore 20.08, per una durata complessiva di 1 minuto e 36 secondi circa, dal quale risulta che la giornalista dà conto delle reazioni di Forza Italia, in particolare dell'on. Berlusconi, alle rivelazioni dell'ex Ministro del Tesoro USA per poi passare a temi di più stretta attualità dando del pari conto delle posizioni del leader di Forza Italia (nello specifico, la pressione fiscale). Mentre la giornalista riferisce che tali dichiarazioni sono contenute in un video messaggio disponibile sul sito web di Forza Italia, appare in video uno stralcio del messaggio di Berlusconi in cui lo stesso si sofferma sul tema della pressione fiscale e conclude invitando a votare Forza Italia: compare quindi una scheda elettorale con l'indicazione “*Vota così metti una X sul simbolo Forza Italia*”;

CONSIDERATO che la messa in onda dell'immagine della scheda elettorale per le elezioni europee nella quale compare il simbolo barrato di “Forza Italia” configura oggettivamente un'indicazione di voto, in violazione dell'art. 5, comma 2, della legge n. 28/2000, ancorché determinata da un errore tecnico;

RILEVATO tuttavia che la Società R.T.I., prima ancora che l’Autorità procedesse alla contestazione del fatto, sin dalle edizioni del TG5 diffuse nella notte del 16 maggio 2014, ha provveduto ad eliminare dal servizio *de quo* l’immagine della scheda elettorale con l’indicazione di voto a favore di Forza Italia, adeguandosi spontaneamente al precetto sancito dall’art. 5 della legge n. 28/2000;

RILEVATO altresì in merito alle doglianze riferite al preteso squilibrio in danno del soggetto esponente – a prescindere dallo loro rilevanza nel caso di specie - che dall’esame dei dati di monitoraggio, riferiti al periodo 16 - 20 maggio, emerge che il Partito Democratico ha fruito nei telegiornali diffusi dalla testata TG5 di un tempo di parola pari al 27,34% del tempo complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali, mentre i soggetti politici più immediatamente comparabili hanno fruito dei seguenti tempi di parola: Forza Italia 18,02%, M5S 16,16%;

RITENUTO che la condotta posta in essere dalla Società integra gli estremi dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 7, della delibera n. 138/14/CONS;

RITENUTO pertanto che l’adeguamento spontaneo della Società cui è stata contestata la violazione del divieto sancito dall’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per effetto della tempestiva rimozione della parte del servizio in cui compare la scheda elettorale con l’indicazione “*Vota così metti una X sul simbolo Forza Italia*”, unitamente alle altre iniziative assunte per eliminare la conseguenza dell’infrazione, ha fatto venir meno, ai sensi dell’art. 27, comma 7, della delibera n. 138/14/CONS, i presupposti per un intervento dell’Autorità;

RITENUTO di dover raccomandare alla Società R.T.I. S.p.A. di esercitare d’ora innanzi la massima vigilanza e di porre in essere tutte le necessarie iniziative atte ad impedire il reiterarsi di episodi analoghi a quello oggetto di esposto, anche in considerazione dell’approssimarsi della chiusura della campagna elettorale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

DELIBERA

l’archiviazione dell’esposto presentato dagli Onorevoli Vincenzo Peluffo e Francesco Saverio Garofani, in qualità di esponenti del soggetto politico Partito Democratico per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al soggetto politico esponente e alla Società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci